

Sessione Parlamentare 1857

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 13 Maggio - 1857

OGGETTO

Modificazioni alla legge sul Reclutamento militare.

Articolo unico

All' articolo 160 della legge 20 Marzo 1854 è sostituito il seguente;
« Art. 160. È in facoltà del governo di ammettere i militari pro-
vinciali a percorrere la ferma d'ordinanza. »

Torino addì 16 Maggio 1857

Il Presidente del Senato del Regno
C. Alfieri

V.º 79
Comitato del 18 Maggio 1897

Signori

Nell'intento di conservare nell'Esercito un corpo di sotto uffiziali esperti e provetti, la legge sul reclutamento ha stabilito all'art.º 160 che essi dovevano appartenere tutti alla categoria d'ordinanza. Poiché tuttavia l'esperienza ci ha dimostrato l'opportunità di ampliare le proporzioni delle nostre riserve, e a questo fine abbiamo teste proposto alla Camera di ascrivere alla 2.ª categoria del contingente tutti gli iscritti abili che non fossero designati per la 1.ª categoria, ne parve men conveniente che una forza sì riguardevole fosse sprovvista affatto di sotto uffiziali, conch'è venendo chiamata sotto le armi dovesse riunire ad un numero sproporzionato di nuove nomine.

D'altra parte l'esperienza ci ha pur dimostrato che la disposizione sopra accennata da vita a qualche inconveniente. Periochè avviene non di rado che dei Corporali i quali potrebbero lodevolmente aspirare al grado superiore se ne contengono pel desiderio di conservare la libertà di ritornarsene alle cure loro in capo a cinque anni e cedono il luogo ad altri che avrebbero talvolta minori titoli all'avanzamento.

Noi siamo quindi venuti nel
divisamento di promuovere la revoca
della disposizione sovra indicata, e di
supplire almeno in parte per altra
via allo scopo che essa si proponeva.
Infatti con altro progetto teste presentato
alla Camera noi abbiamo proposto l'
istituzione di un Battaglione di figli
di militari destinato a vieppiu' almeno
= fare la categoria di quei soldati che
rimangono stabilmente al servizio
provvedendoli anche di istruzione
appropriata a percorrere lodevolmente
quella carriera.

Se quindi la Camera sarà per
adottare come speriamo siffatta
disposizione, sarà di molto scemato
il pericolo che i quadri dei sotto =
= uffiziali abbiano a riuscire troppo
deboli. Abbiamo inoltre buon
fondamento di credere che taluni
di coloro stessi che ora si astengono
dal grado di sotto uffiziale per conser-
= varsi la facoltà di rientrare alle
case loro in capo ai cinque anni,
giunti che siano a quest' epoca, preferi-
= ranno di continuare nella loro
carriera, soprattutto se avranno saputo
acquistarsi dei titoli ad avanzamento
ulteriore.

Quindi è che giunta gli ordini
del Re abbiamo l'onore di presentare
alla Camera un progetto di legge

col quale riformandosi l'art. 160
della legge sul Reclutamento ne
viene esclusa ed abrogata quella
parte che imponeva l'obbligo
ai sottoufficiali di assumere la
ferma d'ordinanza, conservando
ben intero al Governo la facoltà
di ammettere in questa categoria
i militari di qualsiasi grado.

Pellati

SESSIONE 1857

N° 79-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ROSSI, BUTTINI, PIACENZA, ROBECCHI, CADORNA R.,
QUAGLIA, ROBERTI

sul progetto di legge presentato dal Ministro di guerra e marina

(LAMARMORA)

nella tornata del 18 maggio 1857

**Modificazioni alla legge sul Reclutamento militare
in ordine al passaggio dal servizio provinciale
a quello d'ordinanza.**

Tornata del 30 maggio 1857

SIGNORI,

L'art. 160 della legge 20 marzo 1854 sulla leva militare è così concepito:

« Gli individui in servizio provinciale promossi sott'ufficiali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finchè abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma d'ordinanza.

« È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari. »

Questa disposizione veniva inserita nella legge allo scopo di avere nell'esercito buon numero di sergenti e furieri di più lungo precedente servizio militare, per conservare ed infondere nei più giovani le tradizioni, i principii d'ordine, di disciplina, e di promuovere lo spirito di corpo ed i sentimenti che ne derivano.

Ma una serie di circostanze che non vogliamo qui riandare, fecero sì che si rese ed è tuttora difficile e raro il caso dell'attuazione di quel concetto, non che quello della legge 13 novembre 1853 che permette l'avanzamento al grado di

(79-A)

sott'ufficiali anche in tempo di pace ai militari graduati aventi soltanto due anni di servizio: perchè ripugna ai più di loro di legare a troppa distanza di tempo il loro avvenire, assoggettandosi, a mente dell'attuale art. 160 succitato, a servire per otto anni continui, mentre la loro ferma obbligatoria non sarebbe che per cinque.

Il progetto di legge ora proposto alla vostra sanzione non ha altro fine che di rimediare a questo grave inconveniente col cancellare il primo periodo dell'art. 160 anzidetto, conservandone il secondo che si è redatto in conseguenza della mancanza del primo, a cui colla parola *altri* si riferiva.

Il ministro fa pure cenno di un altro motivo di questa sua proposta: ed è di preparare un nucleo di sott'ufficiali per la riserva dell'esercito che ne difettava, ed a cui potranno appartenere quelli che non avranno presa la ferma d'ordinanza.

Tanto la vostra Commissione, quanto gli uffici tutti furono unanimi nell'approvare il progetto di legge di cui qui è caso; la prima per ciò m'incarica di proporle la sanzione alla Camera: ma essa a quel suo voto aggiunge pur quello che il Governo avvisi ai mezzi di rendere ai graduati della gerarchia inferiore più accetta e apprezzata la loro posizione personale, affine di scemare l'effetto della concorrenza che fa allo stato militare quello più libero della industria privata. Essa non ignora le difficoltà della risoluzione di quel problema: essa solo ricorda la proposta già stata fatta in questa Camera di una legge che regga lo stato dei medesimi, ne garantisca i gradi entro i limiti della medesima, dia stabilità alla loro carriera, e ne fissi meglio l'avvenire.

Accresciuto, per quanto fosse possibile, il benessere morale e materiale di questi militari già stati con legge recente ammessi in larga proporzione ai posti d'ufficiale, non dubitiamo che l'esercizio della milizia, come professione, tornerà ad essere, come fu sempre per il passato, per molti la prediletta dei Piemontesi, e nell'esercito attivo, e nella riserva sua non difetteranno di buoni sott'ufficiali.

L. Z. QUAGLIA, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

Articolo unico.

All'art. 160 della legge 20 marzo 1854 è sostituito il seguente :

« Art. 160. È in facoltà del Governo di ammettere i militari provinciali a percorrere la ferma d'ordinanza. »

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 6. giugno 1897

Pella